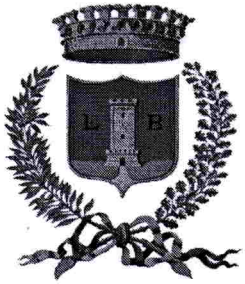

COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

*****

REGOLAMENTO

SUI CONTROLLI INTERNI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11/03/2013)

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento adottato in applicazione degli artt. 147 e ss. del T.U.E.L. ed in riferimento ai principi di cui agli artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 286/1999, così come integrati dal D.L. n. 174/2012, disciplina i controlli interni del Comune di Leverano.

2. Il sistema integrato dei controlli interni, inteso come strumento di lavoro, di guida e di stimolo dell'organizzazione, è finalizzato al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, dei rendimenti e dei costi dell'attività amministrativa. Tale regolamento individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 2

Articolazione del sistema di programmazione e controllo interno

1. Il Comune di Leverano, al fine di svolgere la propria attività in base a criteri di razionalità ed efficacia, efficienza ed economicità, in accordo con la normativa vigente, applica il sistema di programmazione e controllo, così come disciplinato nei successivi articoli, i cui report semestrali sono pubblicati sul sito internet dell'ente e gli esiti sono utilizzati ai fini della valutazione dei responsabili di posizione organizzativa.

2. I report sui controlli interni sono sottoposti all'esame del Consiglio nel corso della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio.

Art. 3

Sistema di controllo interno

1. Il Comune di Leverano, nell'ambito della sua autonomia normativa e organizzativa, istituisce il sistema dei controlli interni, articolato nelle funzioni ed attività descritte nell'art. 147 del T.U.E.L.

2. Il sistema dei controlli interni è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonchè l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) costituire uno strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.

f) Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione da parte del Segretario della dichiarazione di inizio e fine mandato del Sindaco.

4. Partecipano ai controlli interni il Segretario Generale, i Responsabili di posizione organizzativa, il Nucleo di Valutazione ed l'organo di revisione contabile.

5. Per lo svolgimento delle varie tipologie di controllo interno sono svolte da apposito servizio di staff alla Segretaria Generale.

6. Il sistema dei controlli interni è strutturato in:

a) controllo di gestione

il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e risultati.

b) controllo di regolarità amministrativa e contabile

il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonchè finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.

c) controllo sugli equilibri finanziari

il controllo sugli equilibri finanziari è finalizzato a monitorare l'andamento economico-finanziario dell'Ente nell'ottica del miglior impiego delle risorse pubbliche.

d) controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti

4. Le fasi di controllo, verifica e valutazione prevedono la predisposizione e l'utilizzo, nelle forme previste dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente, dei seguenti strumenti:

- documenti di referto sulla valutazione della performance, rapportati ai contenuti del piano dettagliato degli obiettivi, su base annuale, elaborato secondo le procedure di cui al vigente regolamento interno per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- documenti di referto del controllo di gestione, rapportati al PEG, su base annuale.

5. I documenti di referto di cui sopra sono valutati in modo coordinato con il rendiconto e con gli altri documenti di verifica finanziaria.

6. I contenuti degli strumenti di programmazione di tipo operativo devono essere logicamente collegati e integrati con i contenuti degli strumenti di programmazione di natura strategica. Le risultanze degli strumenti di controllo, verifica e valutazione devono essere considerate ai fini della reimpostazione degli strumenti di programmazione riferiti al periodo successivo.

7. Annualmente, in fase di reimpostazione, prima dell'approvazione dello schema della relazione previsionale e programmatica da parte della Giunta Comunale, il Sindaco convoca una conferenza di consultazione con la partecipazione dei componenti della Giunta, del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio. La conferenza provvede a:

- compiere una ricognizione dello stato del Comune e del grado di raggiungimento degli obiettivi generali dell'Amministrazione, sulla base dell'analisi della situazione comunale e dei documenti di referto prodotti in fase di verifica e controllo, al fine di valutare quali siano le politiche da mettere in atto ed individuare le esigenze da soddisfare mediante la prestazione dei servizi;
- formulare indirizzi in merito agli obiettivi strategici su base annuale e triennale;
- formulare indirizzi in merito all'allocazione delle risorse necessarie al conseguimento di detti obiettivi.

8. Sono garantite le modalità di raccordo ed integrazione tra le tipologie di controllo di cui sopra e gli strumenti di attuazione del ciclo di gestione della performance, con particolare riferimento al sistema di misurazione e valutazione della performance e alla relazione sulla performance.

9. In relazione a quanto sopra riportato, in base alle esigenze riscontrate e compatibilmente con le risorse disponibili, il Comune di Leverano svolge iniziative di confronto e comparazione di esperienze con altri soggetti istituzionali ed eventualmente anche non istituzionali (*benchmarking*).

TITOLO II
CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 4
Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi sostenuti e qualità e quantità dei servizi offerti, senza assumere caratteri fiscali o ispettivi.
2. Esso è ispirato al pieno rispetto di ruoli e funzioni (di amministratori, funzionai, componenti nucleo di valutazione, organo di revisione contabile), in una prospettiva aziendale con finalità convergenti ed è strumento di supporto informativo al Sindaco, agli Assessori, al Segretario, al nucleo di valutazione, all'organo di revisione contabile ed ai singoli responsabili della gestione.
3. Esso è svolto secondo le modalità di legge dal Responsabile del Servizio Finanziario con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi.
4. Le funzioni assegnate al controllo di gestione riguardano:
    - il supporto ai responsabili di settore, se da questi richiesto, alla definizione della proposta degli obiettivi;
    - l'esame e la valutazione, in base a tecniche di norma standardizzate di giudizio, dei risultati conseguiti;
    - le valutazioni in merito alle attività gestionali dell'intera organizzazione;
    - ogni altra attività di controllo prevista da specifica norma di legge.
5. Il controllo di gestione riguarda in particolare le attività e gli adempimenti esplicitati dal D. Lgs n. 267/2000, rispettivamente agli artt. 197, 198 e 198 bis, dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti, in applicazione del principio di buon osservanza di cui all'art. 97 della Costituzione.
6. Gli aspetti sottoposti all'analisi del controllo di gestione riguardano in particolare:
    - la gestione finanziaria dell'ente, con specifico riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso;
    - l'andamento complessivo della gestione finanziaria, attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori finanziari ed economici generali;
    - la gestione dei servizi istituzionali, dei servizi a domanda individuale e dei servizi a caratteri produttivo;
    - il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali;
    - lo stato di realizzazione dei programmi dell'ente;
    - la gestione degli automezzi;
    - la gestione delle utenze (telefoni, energia elettrica, riscaldamento, acqua);

- gli acquisti effettuati in maniera autonoma rispetto alle convenzioni Consip;
- gli incarichi conferiti a professionisti esterni;
- le spese per relazioni pubbliche, convegni, giornate di studio, manifestazioni;
- le misure adottare per la razionalizzazione delle spese di funzionamento;
- ogni altra materia espressamente stabilita dalla legge.

7. Soggetti responsabili del conseguimento degli obiettivi, in ordine ai quali il controllo di gestione dovrà misurare la congruità delle azioni di gestione, sono i responsabili delle posizioni organizzative, i responsabili di ufficio o di servizio assegnatari di budget di entrata e/o di spesa nel piano esecutivo di gestione (PEG).
8. Il controllo di gestione si svolge in tre fasi:
   a) supporto alla predisposizione della relazione revisionale e programmatica, del piano della performance, del piano esecutivo della gestione o del piano dettagliato degli obiettivi;
   b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati effettivamente raggiunti, attraverso supporti informatici sia contabili che extra contabili;
   c) confronto dei dati predetti con la relazione revisionale e programmatica, con il piano della performance di cui al D. Lgs n. 150/2009 e con il PEG oppure con il piano dettagliato degli obiettivi al fine di verificare lo stato di attuazione.

Esso si basa sulla seguente struttura contabile: il PEG (che comprende anche il piano delle performance) ed il PDO; i centri di costo; il sistema di indicatori e di reportistica.

9. Le sue risultanze del controllo di gestione sono utilizzate anche dal nucleo di valutazione ai fini della performance individuale dei responsabili di settore delle massime strutture.

TITOLO III
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 5
Il controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.
   - Nella fase preventiva si estende alle deliberazioni ed alle determinazioni e si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. In esso viene verificata la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'ente, nonchè il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. Esso è riportato nel

testo del provvedimento.

La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni.

- Nella fase successiva riguarda l'adozione degli atti amministrativi. Esso è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni. Si esercita sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai responsabili di posizione organizzativa, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

2. Il controllo di regolarità amministrativa può essere effettuato su tutti gli atti oppure a campione; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai responsabili di posizione organizzativa o dagli amministratori e su quelli su cui il Segretario ritenga necessario svolgere tale attività. Il controllo a campione può essere svolto dal Segretario in maniera casuale.

3. Viene predisposto un rapporto semestrale che è trasmesso ai responsabili di posizione organizzativa, al Nucleo di Valutazione, al revisore dei conti, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio. Esso contiene anche specifiche direttive per i responsabili di posizione organizzativa. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei responsabili di posizione organizzativa.

Art. 6
Il controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal responsabile finanziario e si concretizza nel visto e nel parere di regolarità contabile.

2. Esso verifica:

a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;

b) la corretta imputazione;

c) l'esistenza del presupposto;

d) l'esistenza dell'impegno di spesa;

e) la conformità alle norme fiscali;

f) il rispetto delle competenze;

g) il rispetto dell'ordinamento contabile;

h) il rispetto del regolamento di contabilità;

i) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;

l) l'accertamento dell'entrata;

m) la copertura nel bilancio pluriennale;

n) la regolarità della documentazione;

o) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

3. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.

4. Al controllo di regolarità contabile partecipa il revisore dei conti, che verifica le attività di controllo svolte dal responsabile. Il revisore redige uno specifico rapporto con cadenza semestrale. Tale report è trasmesso al Sindaco, al Segretario, ai Responsabili di posizione organizzativa, al Nucleo di Valutazione ed al Presidente del Consiglio Comunale.

5. Nell'ipotesi che il Responsabile del settore dichiari di astenersi dall'esprimere il parere di regolarità tecnica per incompetenza, il Segretario generale stabilisce quale sia il responsabile competente.

6. In caso di assenza o di astensione obbligatoria del soggetto deputato ad esprimere il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile, il rispettivo parere è espresso dal soggetto designato a sostituirlo secondo le norme regolamentari ovvero il provvedimento di affidamento della responsabilità del servizio.

7. Qualora l'ente sia privo, anche temporaneamente, del responsabile del servizio ovvero nel caso di assenza o di astensione obbligatoria anche del soggetto competente a sostituire il responsabile del settore, il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile è espresso dal Segretario generale ovvero, pure in caso di assenza o di astensione obbligatoria del Segretario generale, da colui che lo sostituisce.

TITOLO IV
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 7
Il controllo sugli equilibri finanziari

1. La regolamentazione è contenuta nel vigente regolamento di contabilità. Esso si estende anche alla gestione società partecipata non quotate.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto costantemente sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del settore finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario generale e dei dirigenti/responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno, delle circolari della Ragioneria Generale dello Stato e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

4. Con cadenza trimestrale il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale con cui attesta lo stato degli equilibri finanziari, trasmesso al Sindaco, agli Assessori Comunali, al Segretario Generale ed all'organo di revisione contabile.

5. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

TITOLO V
CONTROLLO DELLE SEZIONI REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 8
Il controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti

1. Ai fini del controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti, con particolare riferimento alla relazione che gli enti devono trasmettere, si tiene conto degli esiti delle varie tipologie di controllo interno.

TITOLO VI
NORMA DI RINVIO

Art. 9

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme in materia di ordinamento delle autonomie locali ed ai regolamenti comunali vigenti.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 10
Gestione associata

1. Le forme di controllo interno possono essere svolte di norma in modo associato sulla base di convenzioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs n. 267/2000.

Art. 11

Pubblicità del regolamento e dei controlli interni

1. Il presente regolamento e gli esiti dei controlli in esso previsti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e reso accessibile ed utilizzabile da chiunque vi abbia interesse.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.